

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Servizio Assicurazione Danni
Servizio Assicurazione Persone

Roma 5 ottobre 1995

Prot. n. 502031 Allegati

Alle imprese di Assicurazione e
Riassicurazione
LORO SEDI

Ai Collegi Sindacali delle imprese di
Assicurazione e Riassicurazione
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali
per l'Italia delle Imprese Estere
di Assicurazione e Riassicurazione
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.A.P.
Via Sallustiana 53
00187 ROMA

Al Ministero del Tesoro
Direzione Generale del Tesoro
Sezione V - Antiriciclaggio,
Contenzioso e Valutario
Via XX Settembre 97
00187 ROMA

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Alla Banca d'Italia
Via Nazionale 91
00100 ROMA

Alla CONSOB
Via Isonzo 19d
00198 ROMA

All'ANIA
Via della Frezza 70
00186 ROMA

Allo SNA
Via Frattina 89
00187 ROMA

All'UNAPASS
Viale Castrense 7b
00182 ROMA

All'ANAGINA
Via G.B. Morgagni 30/e
00161 ROMA

All'AIBA
V.le Bruno Buozzi 77
00197 ROMA

Alla FIBRAS
Via G. Parini 7
10121 MILANO

Circolare n. 257

Oggetto: Adempimenti alle disposizioni per la lotta al riciclaggio ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197

Di seguito alle Circolari n. 182 del 31 luglio 1992 e 198 del 4 marzo 1993, questo Istituto ritiene necessario, sentito l'Ufficio Italiano dei Cambi, fornire chiarimenti in ordine alle modalità di attuazione degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla normativa in oggetto, fermo restando che le indicazioni di cui alla presente Circolare prescindono dalla qualificazione giuridica dei rapporti intercorrenti fra Compagnie di assicurazione e intermediari assicurativi.

Com'è noto, l'art. 2, primo comma, punto quattro, della legge n. 197/91, prevede che le imprese assicurative debbano provvedere all'inserimento nell'archivio unico informatico dei dati previsti dal medesimo comma (così come specificato dal Decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 1991) entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione degli stessi da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali a loro volta devono inoltrare i dati entro trenta giorni dall'operazione o dall'accensione del rapporto continuativo.

Il puntuale rispetto di tali obblighi di raccolta, comunicazione ed archiviazione di dati riveste preminente importanza sia ai fini dell'analisi statistica dei dati aggregati operata dall'Ufficio Italiano dei Cambi, sia ai fini di adempiere ad eventuali richieste delle Autorità di Polizia Giudiziaria, e l'inadempimento degli obblighi medesimi è sanzionato ai sensi dell'art. 2, primo comma, punto sette, della legge 197/91, con la multa da lire cinque a venticinque milioni.

1. Rilevazione dei dati ad opera delle reti periferiche

Premesso quanto sopra, e tenuto conto delle concrete modalità di attuazione della normativa in questione poste in essere dalle imprese assicurative e fin qui riscontrate da questo Istituto, si ritiene necessario fornire indicazioni al fine di rendere omogenee le procedure di rilevazione dei dati.

Poichè il citato art. 2, primo comma, punto quattro, della legge n. 197/91 prevede distinti obblighi di raccolta dei dati a carico della rete agenziale, e di archiviazione a carico dell'impresa assicurativa, al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi di comunicazione ed inserimento dei dati nell'archivio unico informatico aziendale è necessario che sulle comunicazioni pervenute dalla rete periferica sia apposta la data di pervenimento.

Inoltre, come si evince dall'art. 3, ottavo comma, della legge n. 197/91, è presupposto della corretta applicazione della legge il potenziamento delle procedure di controllo; pertanto è necessario rendere disponibili sia elementi di valutazione sul rispetto degli obblighi di comunicazione ed archiviazione sia elementi di certezza sui soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati.

Al riguardo, questo Istituto, per rendere possibile il riconoscimento dei soggetti che effettuano materialmente la raccolta dei dati, anche ai fini della responsabilizzazione dei medesimi, ritiene necessario che la scheda o il modulo contenente i dati acquisiti ai fini dell'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale siano sottoscritti da parte di chi ha acquisito i dati stessi. Tali schede o moduli dovranno essere conservati da parte delle imprese destinatarie, anche una volta avvenuta la registrazione nell'archivio unico informatico, per la stessa durata decennale già prevista dal sesto comma dell'art. 2 l. 197/91 per i dati inseriti nell'archivio stesso. Nel caso in cui la raccolta dei dati avvenga esclusivamente tramite supporti informatici, dovrà comunque essere consentita l'identificazione del soggetto che ha effettuato materialmente l'acquisizione dei dati stessi.

Resta fermo l'obbligo dell'agente di provvedere alla tempestiva trasmissione nel termine di legge, indicando sulla scheda la data di inoltro della medesima.

Pertanto, quando, nei casi di accensione di rapporti continuativi o di consegna o incasso di mezzi di pagamento di importo superiore a venti milioni di lire, la materiale acquisizione dei dati di cui all'art. 2, primo comma, punto quattro, della legge n. 197/91, sia effettuata ad opera di collaboratori, dipendenti od autonomi dell'agente,

costoro dovranno sottoscrivere la scheda di raccolta dati, e l'agente dovrà provvedere affinché comunque i dati pervengano entro trenta giorni dall'operazione.

Da ciò consegue, fra l'altro, che non dovranno essere registrati nell'archivio unico informatico dati riguardanti collaboratori dell'agente, poichè questi ultimi, alla stregua della vigente normativa, non possono essere considerati quali soggetti che compiono operazioni per conto di terzi, svolgendo essi la materiale attività di raccolta dei dati per conto dell'agente.

Le imprese destinatarie della presente vorranno fornire assicurazione a questo Istituto di aver provveduto a richiedere agli agenti di cui si avvalgono il rispetto della predetta procedura, e che in tale ambito gli agenti stessi abbiano provveduto ad acquisire dai propri collaboratori dipendenti o autonomi dichiarazione scritta di aver preso visione e conoscenza della legge n. 197/91 e degli obblighi da essa previsti, nonché della presente circolare, con impegno a rispettarne le previsioni.

Nel caso in cui soggetti diversi da quelli appartenenti alla rete agenziale abbiano assunto il compito di provvedere alla raccolta e trasmissione dei dati, le imprese destinatarie della presente dovranno ugualmente richiedere la sottoscrizione della scheda di raccolta dei dati, acquisendo altresì dichiarazione di contenuto analogo a quello segnalato per i collaboratori degli agenti.

2. Mancanza dei dati ex art. 2 l. 197/91

Si richiama l'attenzione delle imprese destinatarie della presente sul fatto che in mancanza dell'acquisizione dei dati richiesti dalla legge, non può esser dato luogo all'operazione di incasso o consegna di mezzi di pagamento di importo superiore ai venti milioni di lire od all'apertura di rapporti continuativi; in caso contrario troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 2, primo comma, punto sette, della legge 197/91.

3 Verifiche del Collegio Sindacale

L'art. 10 della legge 197/91 prevede che i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilino sull'osservanza delle norme previste dalla medesima, trasmettendo al Ministro del Tesoro gli accertamenti e le contestazioni di violazioni di norme di cui al capo I; l'inosservanza dell'obbligo di trasmissione è sanzionato con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Questo Istituto, dall'esame dei verbali dei collegi sindacali ricevuti ai sensi della Circolare ISVAP n. 176, ha rilevato che in molti casi non viene dato conto delle verifiche effettuate sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.

In proposito, si richiama l'attenzione dei sindaci delle imprese assicuratrici destinatarie della presente sulla necessità non solo di effettuare periodicamente verifiche sugli adempimenti alle disposizioni antiriciclaggio, in particolar modo per quanto previsto

dagli artt. 2 e 3 della legge 197/91, ma anche di farne espressa menzione nei relativi verbali.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Il Presidente

